

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-378	del 04/05/2018
Oggetto	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma. L.R. 03/07/1989 n. 23 – Approvazione delle Convenzioni per l'attuazione dei servizi di vigilanza ecologica tra Arpae e i Raggruppamenti di Guardie Ecologiche Volontarie operanti sul territorio della provincia di Parma.	
Proposta	n. PDTD-2018-383	del 04/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni E Concessioni Di Parma	
Dirigente adottante	Maroli Paolo	
Struttura proponente	Struttura Autorizzazioni E Concessioni Di Parma	
Dirigente proponente	Dott. Maroli Paolo	
Responsabile del procedimento	Maroli Paolo	

Questo giorno 04 (quattro) maggio 2018 presso la sede di P.le della Pace, 1 in Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni E Concessioni Di Parma, Dott. Maroli Paolo, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma. L.R. 03/07/1989 n. 23 –
Approvazione delle Convenzioni per l'attuazione dei servizi di vigilanza
ecologica tra Arpae e i Raggruppamenti di Guardie Ecologiche Volontarie
operanti sul territorio della provincia di Parma.**

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* nel testo vigente;
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che modifica la denominazione di Arpa in Arpae *“Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia”* e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia;
- in particolare l’art. 16, comma 3, lett. c) della medesima legge regionale, il quale prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpae, le funzioni già conferite alle Province ai sensi della Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l’applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge;
- la Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 *“Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica”*;

PREMESSO:

- che la L.R. n. 23/1989 all'art. 2 stabilisce che:
 - le guardie ecologiche volontarie svolgono la propria attività organizzate nei raggruppamenti provinciali, nell'ambito di programmi predisposti dalle Province e di convenzioni con gli enti ed organismi pubblici competenti in materia di tutela del patrimonio naturale ed ambientale;
 - i raggruppamenti costituiscono il tramite mediante il quale le Province e gli enti od organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti con le guardie ecologiche volontarie;
- che con la L.R. n. 13/2015 Arpae è subentrata alle Province nelle attività riferite al servizio volontario di vigilanza ecologica e quindi nei rapporti con le Guardie Ecologiche Volontarie;

- che sul territorio provinciale di Parma sono operativi, in base ai requisiti definiti dalla D.G.R. n. 4055 del 21/11/1995 (Terza Direttiva), due raggruppamenti provinciali delle G.E.V.: CGEV – Corpo Guardie Ecologiche Volontarie Parma e GELA – Guardie Ecologiche Volontarie Legambiente;
- che ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 23/1989 i programmi si attuano mediante convenzioni le quali costituiscono lo strumento normale per regolare i rapporti fra il raggruppamento provinciale e l'ente od organismo pubblico che si avvale dell'opera delle guardie ecologiche volontarie;

CONSIDERATO:

- che la Regione Emilia-Romagna ha emanato con D.G.R. n. 688 del 16 maggio 2016 la *“Direttiva per l'attuazione dell'art. 16 comma 3 lett. c) della L.R. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica”* modificata con D.G.R. n. 1988 del 13 dicembre 2017 *“Approvazione dello schema di convenzione – tipo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 688/2016 e modifiche alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2291/2008 e n. 688/2016 (quinta e sesta direttiva)”* con la quale ha approvato lo schema di Convenzione - tipo da stipulare tra Arpae e tutti i Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie presenti sul territorio regionale;

CONSIDERATO inoltre:

- che Arpae con Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 22/12/2017:
- ha preso atto dell'approvazione dello schema di convenzione-tipo da parte della Regione Emilia-Romagna;
- ha individuato nei Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni i soggetti delegati alla sottoscrizione delle convenzioni con i Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie operanti sul territorio provinciale di riferimento;

DATO ATTO:

- che i *“Programmi di vigilanza ecologica volontaria – Anno 2018”* per entrambi i Raggruppamenti sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. DET-2018-365 del 27/04/2018;
- che le Convenzioni sottoscritte tra Arpae e i due Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie operanti nella provincia di Parma, prorogate con note prot. n. 4410

del 28/02/2018 e n. 4596 del 01/03/2018, sono in scadenza al 30/04/2018;

- che in osservanza alla D.G.R. n. 1988 del 13 dicembre 2017 sono stati predisposti gli allegati schemi di Convenzione mediante i quali si dà attuazione ai succitati Programmi;

RITENUTO:

- che in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1988 del 13/12/2017 (Settima Direttiva) e tenuto conto del differimento del termine di scadenza delle precedenti Convenzioni stabilito con le summenzionate note prot. n. 4410 del 28/02/2018 e n. 4596 del 01/03/2018, di fissare al 31/12/2020 il termine di validità delle Convenzioni di che trattasi;

PRESO ATTO del fatto :

- che nelle more del rimborso annuale dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste, con atto della Direzione Generale di Arpae si provvederà a rimborsare, previa presentazione di documentata richiesta da parte dei Raggruppamenti, le spese sostenute per i contratti di assicurazione contro gli infortuni e sulla responsabilità civile verso terzi previsti dalla terza Direttiva Regionale in attuazione della L.R. n. 23/89;
- che, ad avvenuta approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna degli atti regionali relativi alla quantificazione degli importi da trasferire ad Arpae in attuazione della L.R. n. 23/89 e finalizzati al rimborso ai Raggruppamenti G.E.V. dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste dalla medesima L.R. n. 23/89 e successivamente alla verifica positiva dello svolgimento delle suddette attività, con atto della Direzione Generale di Arpae si provvederà a erogare ai singoli Raggruppamenti un contributo a titolo di parziale rimborso spese per le attività svolte, contemplate nei programmi annuali, previste dalle convenzioni facenti parte integrante del presente atto, con l'esclusione di quelle attività svolte in relazione ad altre eventuali convenzioni onerose stipulate con Enti od organismi pubblici titolari di competenza in materia di tutela ambientale;

RITENUTO:

- pertanto di procedere, per consentire ai Raggruppamenti GGEEVV di Parma di svolgere la loro attività alla stipula delle Convenzioni tra Arpae ed i Raggruppamenti provinciali CGEV – Corpo Guardie Ecologiche Volontarie Parma e GELA – Guardie Ecologiche Volontarie

Legambiente al fine di disciplinare le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza ecologica, secondo gli schemi allegati al presente atto sub A) e sub B) quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Maroli, Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

DETERMINA

1. di approvare gli schemi di Convenzione, allegati al presente atto sub A) e sub B) quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con i due Raggruppamenti provinciali CGEV – Corpo Guardie Ecologiche Volontarie Parma e GELA – Guardie Ecologiche Volontarie Legambiente ed aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di vigilanza ecologica volontaria;
2. di dare atto che le convenzioni allegate sub A) e sub B) termineranno il 31 dicembre 2020;
3. di dare atto che nelle more del rimborso annuale dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste, con atto della Direzione Generale di Arpae si provvederà a rimborsare, previa presentazione di documentata richiesta da parte dei Raggruppamenti, le spese sostenute per i contratti di assicurazione contro gli infortuni e sulla responsabilità civile verso terzi previsti dalla terza Direttiva Regionale in attuazione della L.R. n. 23/89;
4. di dare atto che, ad avvenuta approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna degli atti regionali relativi alla quantificazione degli importi da trasferire ad Arpae in attuazione della L.R. n. 23/89 e finalizzati al rimborso ai Raggruppamenti G.E.V. dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste dalla medesima L.R. n. 23/89 e successivamente alla verifica positiva dello svolgimento delle suddette attività, con atto della Direzione Generale di Arpae si provvederà a erogare ai singoli Raggruppamenti un contributo a titolo di parziale rimborso spese per le attività svolte, contemplate nei programmi annuali,

previste dalle convenzioni facenti parte integrante del presente atto, con l'esclusione di quelle attività svolte in relazione ad altre eventuali convenzioni onerose stipulate con Enti od organismi pubblici titolari di competenza in materia di tutela ambientale.

Il Responsabile della Struttura
(F.to Dott. Paolo Maroli)

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) E IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE CGEV – CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PARMA PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ECOLOGICA AI SENSI DELLA L.R. N. 23/1989 “DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA”

L'anno 2018, addì _____, mese di _____, presso la sede della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma in Piazzale della Pace, n. 1 a Parma,

fra

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma (di seguito ARPAE), C.F. 04290860370, rappresentata dal Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli

e

il Raggruppamento di Guardie Ecologiche Volontarie denominato “CGEV – CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PARMA”, con sede legale a Fidenza, in Via Ponteghiara, 18/A rappresentato da Gino Matteucci in qualità di Presidente – Legale rappresentante del Raggruppamento stesso;

premesso che

- la Regione Emilia-Romagna, con Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”, ha riconosciuto la funzione delle Guardie Ecologiche Volontarie per le finalità di diffusione della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali, in concorso con le istituzioni pubbliche preposte a vario titolo alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- l'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, in tutte le materie previste dal Capo I del Titolo II della medesima legge, pone in capo alla Regione le seguenti funzioni di:
 - indirizzo, anche attraverso apposita direttiva;
 - pianificazione e programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici;
 - sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi;
- l'art. 16, comma 3, lett. c) della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” prevede che la Regione eserciti mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) le funzioni già conferite alle Province di cui alla L.R. n. 23/1989, fatte salve le funzioni di:
 - incarico delle Guardie Ecologiche Volontarie (art. 6),
 - sospensione e revoca dell'incarico (art. 7);

che pertanto continuano ad essere svolte dalla Regione mediante le proprie strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 688 del 16 maggio 2016, così come modificata, avente ad oggetto le "Direttive per l'attuazione dell'art. 16, comma 3, lett. c) della L.R. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica" precisa, per l'esercizio delle funzioni regionali, le attività svolte rispettivamente dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso le proprie strutture ordinarie, e da ARPAE;
- la Regione Emilia-Romagna provvederà annualmente a trasferire ad ARPAE in attuazione della L.R. n. 23/1989, un contributo per l'esecuzione dei compiti previsti dalla medesima legge ed oggetto della presente convenzione da erogare ai Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

- 1) Al fine di dare attuazione ai servizi di vigilanza ecologica secondo i programmi annuali delle attività di cui all'art. 2, secondo comma e all'art. 8, lett. a) della L.R. n. 23/1989 la Regione Emilia-Romagna, attraverso ARPAE, vuole consentire e garantire, mediante la stipula della presente convenzione, nell'ambito del territorio della Provincia di Parma lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) controllo e vigilanza nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;
 - b) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta, dei prodotti del sottobosco e degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.;
 - c) controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi e dei tartufi, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n. 6/1996 e dall'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.;
 - d) controllo e vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale - comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii. e, per quanto riguarda la materia degli incendi boschivi, comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000, nonché agli art. 80 e 81 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF);
 - e) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006;
 - f) controllo e vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività

escursionistiche”;

- g) controllo e vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e di violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 “Disciplina dello smaltimento dei rifiuti”, compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR;
 - h) controllo e vigilanza dell'ambiente tutelato con provvedimenti comunali, provinciali od altri enti territoriali presenti nella Provincia (ordinanze sindacali, regolamenti, deliberazioni, determinazioni, ecc.);
 - i) controllo e vigilanza del benessere animale e dell'anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 “Norme a tutela del benessere animale”;
 - l) controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”;
 - m) sorveglianza sulla presenza di scarichi abusivi, da accertare attraverso segnalazioni qualificate agli enti titolari delle funzioni autorizzative (Capo II e Capo III del D.Lgs. n. 152/2006);
 - n) vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo dell'attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;
 - o) vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi;
 - p) controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003;
 - q) controllo in materia di cave e attività estrattive di cui alla L.R. n. 17/1991;
 - r) collaborazione per le attività di educazione ambientale, informazione, sensibilizzazione anche in supporto agli organismi preposti in materia di educazione ambientale alla sostenibilità, per diffondere la cultura della conservazione della biodiversità.
- 2) L'attività di vigilanza sopraindicata dovrà essere svolta nel rispetto delle Direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna in materia di volontariato ecologico e delle Direttive impartite dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994, così come modificati dalla L.R. n. 16/2007” e approvate con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2008, n. 980.
- 3) Le sopra citate attività dovranno essere così espletate:

- a) accertamento in forma diretta delle violazioni delle norme comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti dell'incarico e dei poteri di accertamento previsti nell'atto di nomina di ogni singola Guardia Ecologica Volontaria, che dovrà attuarsi con la contestazione immediata dell'illecito al trasgressore e la redazione del relativo verbale di accertamento che dovrà essere inviato nei termini indicati dall'art. 6, comma 5 della L.R. n. 23/1989, ovvero entro 48 ore, all'Autorità competente; qualora non sia possibile individuare il responsabile della violazione l'attività di accertamento dovrà essere conclusa con la tempestiva segnalazione della violazione medesima alle Autorità competenti; nei casi di emergenza ambientale che richiedano urgenti ed immediati interventi di tipo tecnico dovrà essere prontamente contattato il nucleo di pronta reperibilità di ARPAE;
- b) rilevazioni delle infrazioni emerse attraverso segnalazioni, da completarsi con la possibile identificazione del trasgressore, da inviare agli Enti e agli organismi pubblici competenti secondo le direttive impartite dai medesimi; tali segnalazioni saranno redatte mediante un rapporto scritto contenente gli elementi e le circostanze di fatto che hanno dato luogo al configurarsi dell'infrazione;
- c) segnalazione delle violazioni di natura penale che dovrà attuarsi con l'immediata trasmissione di un rapporto scritto alla competente Autorità Giudiziaria.
- 4) La sottoscrizione della presente Convenzione consente alle GEV di esercitare il potere di accertamento diretto di cui al precedente comma 3) lettera a), esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ambientali proprie della Regione o esercitate mediante ARPAE, ricomprese nell'elenco di cui al comma 1.
- 5) Per le rimanenti funzioni descritte nello stesso comma 1, l'espletamento dell'attività di accertamento diretto sarà possibile solo previa sottoscrizione di specifiche convenzioni con gli enti e/o organismi titolari delle medesime funzioni.
- 6) Gli Enti competenti in relazione alle attività di vigilanza sono indicati nel seguente schema:

	ATTIVITA'	ENTE TITOLARE DELLE COMPETENZE
1	Vigilanza nelle aree protette , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Comune (per le Aree di Riequilibrio Ecologico)

2	Vigilanza nei siti della Rete Natura 2000 , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità (all'interno dei parchi) Regione Emilia-Romagna (per tutti i restanti siti) Comune (per le Aree di Riequilibrio Ecologico)
3	Vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
4	Vigilanza rispetto alla tutela dei prodotti del sottobosco comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
5	Vigilanza rispetto alla tutela degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni
6	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n. 6/1996	Unione Montana (per i territori montani) Comune/Unione dei Comuni (per i territori di pianura)
7	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei tartufi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.	Regione Emilia-Romagna

8	Vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale , compresi i divieti per il transito dei veicoli a motore fuori strada nei boschi e nelle aree forestali, comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e le loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
9	Vigilanza rispetto all'applicazione della materia incendi boschivi , comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e le loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
11	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza) ARPAE (per il territorio al di fuori dei parchi)
12	Vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia- Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche"	Comune Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
13	Vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e di violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR	Comune

14	Vigilanza del benessere animale e dell' anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere"	Comune
15	Controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"	ARPAE
16	Vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo dell' attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
17	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
18	Controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003	Comune
19	Controllo in materia di attività estrattive (L.R. n. 17/1991)	Comune

Art. 2
Ulteriori attività

- 1) Con la presente convenzione il Raggruppamento si impegna, in aggiunta a quanto descritto all'art. 1, all'attuazione delle attività di vigilanza rispetto alle competenze regionali attuate tramite ARPAE, in particolare quelle di cui all'art. 16 della L.R. n. 13/2015, che annualmente saranno inserite e descritte compiutamente nel "Programma di attività GEV" al capitolo "Ulteriori attività".

2) Il Raggruppamento "CGEV – CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PARMA" qualora la Regione Emilia-Romagna e ARPAE ne dovessero fare richiesta, si renderà disponibile a concordare l'utilizzo dei propri volontari per le seguenti attività:

- a) realizzazione di specifici progetti di conservazione della biodiversità;
- b) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento, convegni e seminari relative alle attività oggetto della presente convenzione;
- c) organizzazione diretta e/o supporto organizzativo ed operativo nella realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento approvati dalla Regione;
- d) partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione nell'ottica del "Long Life Learning" o apprendimento permanente.

Art. 3 Compiti di ARPAE

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 688/2016 così come modificata, i compiti di ARPAE si delineano come segue:

- 1) redazione ed approvazione del Programma annuale delle attività delle GEV previo rilascio di un parere di conformità alle direttive vigenti da parte della Regione Emilia-Romagna; tale Programma individuerà anche le materie che potranno essere oggetto di attività specifica per conto di ARPAE o della Regione;
- 2) stipula della convenzione con il Raggruppamento GEV per l'attuazione del programma di attività di cui al precedente punto 1, gestione dei rapporti e ricezione dei resoconti dei Raggruppamenti GEV in merito all'attività espletata e delle notizie relative alle trasgressioni accertate;
- 3) attività istruttoria riferita a rinnovo, nomina, sospensione e revoca delle GEV; nello specifico l'attività istruttoria relativa al rinnovo dei decreti è posta in capo ad ARPAE che terrà direttamente i rapporti con le Prefetture ed invierà alla Regione un rapporto annuale dei rinnovi;
- 4) redazione e trasmissione alla Regione dei rapporti annuali sulle attività delle GEV entro il 30 aprile, ai fini della ripartizione dei contributi;
- 5) rimborso delle spese sostenute dai Raggruppamenti GEV secondo quanto stabilito dal punto 9) della deliberazione di Giunta regionale n. 2291/2008 così come modificata;
- 6) aggiornamento della banca dati GEV (anagrafica e stato del decreto);
- 7) supporto all'organizzazione dei corsi di formazione, nonché dei corsi di aggiornamento, in base alle modalità di svolgimento e al contenuto dei programmi definiti dalla Regione;
- 8) definizione delle modalità organizzative dei corsi di aggiornamento in collaborazione con i

Raggruppamenti GEV;

- 9) gestione dei rapporti con i Raggruppamenti ai fini del rilascio del decreto di nomina, del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e del bracciale sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale;
- 10) messa a disposizione dei Raggruppamenti provinciali delle GEV di mezzi ed attrezzature utili all'espletamento del servizio, nei limiti delle risorse disponibili trasferite dalla Regione ad ARPAE.

Art. 4 **Compiti del Raggruppamento**

Il Presidente del Raggruppamento dovrà avere cura di:

- 1) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti al Raggruppamento nell'esercizio delle loro funzioni siano in possesso del decreto prefettizio in corso di validità;
- 2) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'espletamento del servizio, tengano un comportamento consono all'incarico pubblico rivestito;
- 3) comunicare immediatamente ad ARPAE qualsiasi irregolarità che si dovesse accertare a carico delle Guardie Ecologiche Volontarie nello svolgimento dei compiti assegnati;
- 4) comunicare ad ARPAE entro 28 febbraio di ogni anno l'elenco delle Guardie Ecologiche Volontarie che per un periodo consecutivo superiore all'anno abbiano svolto attività per una media mensile inferiore alle 8 ore, indicando se il periodo di inattività o di ridotta attività è supportato da giusto motivo, così come previsto dalle direttive vigenti;
- 5) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'attività di vigilanza, siano munite di tesserino personale di riconoscimento fornito dalla Regione e indossino il bracciale regolamentare (o di uniforme approvata dal Prefetto), come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della L.R. n. 23/1989 e dalle successive Direttive e dallo Statuto dei singoli Raggruppamenti;
- 6) comunicare tempestivamente ad ARPAE le convenzioni stipulate dal Raggruppamento con gli enti, gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale dell'ambiente che si avvalgono delle Guardie Ecologiche Volontarie in ordine alla vigilanza e alle altre attività derivanti da norme e regolamenti di diretta responsabilità od emanazione di quest'ultimi (quali norme di attuazione e regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanze sindacali e regolamenti comunali ecc.);
- 7) trasmettere ad ARPAE il programma mensile di massima, del servizio di vigilanza, da svolgersi per conto di ARPAE, entro il 1° giorno del mese a cui si riferiscono i servizi;
- 8) trasmettere alla Regione e ad ARPAE qualsiasi modifica che riguardi l'atto costitutivo, lo Statuto e il Regolamento di servizio;

- 9) controllare il corretto svolgimento da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie delle attività programmate mensilmente, anche mediante la raccolta e la successiva verifica dei “fogli di servizio”, compilati dalle Guardie Ecologiche Volontarie nell’espletamento del servizio, nonché di conservare tale documentazione e renderla disponibile ogni qualvolta ARPAE o la Regione Emilia-Romagna ne richiedessero copia;
- 10) relazionare in merito alle attività svolte ogni qualvolta la Regione ed ARPAE ne faranno richiesta;
- 11) trasmettere ad ARPAE, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento della convenzione, una dettagliata relazione sull’attività svolta secondo lo schema approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 5 Verifiche

Il Raggruppamento si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nel loro svolgimento.

In caso di accertata irregolarità commessa da una Guardia Ecologica Volontaria nello svolgimento dei compiti assegnati, sentito il Presidente del Raggruppamento, la Regione Emilia-Romagna potrà sospendere l’incarico per un periodo massimo di sei mesi e potrà procedere alla revoca dell’atto di nomina, qualora si tratti di irregolarità gravi ovvero si sia persistito nel commetterne dopo la sospensione.

Art. 6 Assicurazione

Il Raggruppamento stipula direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le Guardie Ecologiche Volontarie possono essere esposte nell’espletamento del servizio di vigilanza, nonché contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dalla Guardie medesime nell’ambito del servizio svolto, come previsto dalla Terza Direttiva regionale (DGR n. 1995/4055 del 21/11/1995) in attuazione della L.R. n. 23/1989. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico della Regione che provvederà al rimborso attraverso ARPAE a seguito di presentazione della relativa documentazione.

Art. 7 Riservatezza

I dati e le informazioni forniti dalla Regione e da ARPAE, in attuazione a quanto contenuto nella presente convenzione, non potranno essere divulgati all'esterno, se non previa ed espressa autorizzazione della Regione e di ARPAE.

Art. 8
Mezzi, strutture e strumenti

Nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, il Raggruppamento impiegherà i propri mezzi ed eventualmente le attrezzature che ARPAE potrà mettere a disposizione, impegnandosi nella buona tenuta degli stessi.

La Regione, inoltre, renderà disponibili al Raggruppamento le normative utili allo svolgimento delle attività di vigilanza oggetto di questa convenzione e, quando possibile, materiale bibliografico di interesse per l'attività svolta.

Art. 9
Contributo

A seguito della verifica positiva dello svolgimento dell'attività di cui agli artt. 1 e 2, come documentato nella relazione annuale di cui ai precedenti art. 3, punto 4 e art. 4, punto 11, ARPAE erogherà a ciascun Raggruppamento una quota del contributo regionale, il cui importo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 10
Responsabilità

Il Raggruppamento esonera la Regione ed ARPAE da ogni onere e obbligo che non sia espressamente richiamato nella presente convenzione, né previsto dalla normativa vigente.

Eventuali responsabilità civili e penali causate da comportamenti posti in essere rimangono a carico dello stesso ed ai singoli associati direttamente interessati con esplicito esonero della Regione e di ARPAE da ogni responsabilità.

Art. 11
Validità

La presente Convenzione ha la durata di circa anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione e

scade il 31/12/2020. La convenzione si rinnova automaticamente a seguito dell'approvazione del programma annuale delle attività da parte di ARPAE.

ARPAE potrà risolvere la presente convenzione con il Raggruppamento contraente in ogni momento e, previa diffida, per comprovata inadempienza da parte del medesimo degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli relativi alla corresponsione del contributo regionale per la parte delle spese di assicurazione corrispondenti all'anno in corso.

Art. 12
Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data e luogo, _____

Il Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni
di Parma

(Dott. Paolo Maroli)

Il Responsabile del
Raggruppamento CGEV
di Parma

(Dott. Gino Matteucci)

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) E IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE GELA – GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE LEGAMBIENTE DI PARMA PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ECOLOGICA AI SENSI DELLA L.R. N. 23/1989 “DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA”

L'anno 2018, addì _____, mese di _____, presso la sede della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma in Piazzale della Pace, n. 1 a Parma,

fra

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma (di seguito ARPAE), C.F. 04290860370, rappresentata dal Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli

e

il Raggruppamento di Guardie Ecologiche Volontarie denominato “GELA – GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE LEGAMBIENTE” DI PARMA, con sede legale a Parma, in Via Bizzozero 19 rappresentato da Alessandra Uni, in qualità di Presidente – Legale rappresentante del Raggruppamento stesso;

premesse che

- la Regione Emilia-Romagna, con Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”, ha riconosciuto la funzione delle Guardie Ecologiche Volontarie per le finalità di diffusione della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali, in concorso con le istituzioni pubbliche preposte a vario titolo alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- l'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, in tutte le materie previste dal Capo I del Titolo II della medesima legge, pone in capo alla Regione le seguenti funzioni di:
 - indirizzo, anche attraverso apposita direttiva;
 - pianificazione e programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici;
 - sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi;
- l'art. 16, comma 3, lett. c) della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” prevede che la Regione eserciti mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) le funzioni già conferite alle Province di cui alla L.R. n. 23/1989, fatte salve le funzioni di:
 - incarico delle Guardie Ecologiche Volontarie (art. 6),
 - sospensione e revoca dell'incarico (art. 7);

che pertanto continuano ad essere svolte dalla Regione mediante le proprie strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 688 del 16 maggio 2016, così come modificata, avente ad oggetto le "Direttive per l'attuazione dell'art. 16, comma 3, lett. c) della L.R. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica" precisa, per l'esercizio delle funzioni regionali, le attività svolte rispettivamente dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso le proprie strutture ordinarie, e da ARPAE;
- la Regione Emilia-Romagna provvederà annualmente a trasferire ad ARPAE in attuazione della L.R. n. 23/1989, un contributo per l'esecuzione dei compiti previsti dalla medesima legge ed oggetto della presente convenzione da erogare ai Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

- 1) Al fine di dare attuazione ai servizi di vigilanza ecologica secondo i programmi annuali delle attività di cui all'art. 2, secondo comma e all'art. 8, lett. a) della L.R. n. 23/1989 la Regione Emilia-Romagna, attraverso ARPAE, vuole consentire e garantire, mediante la stipula della presente convenzione, nell'ambito del territorio della Provincia di Parma lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) controllo e vigilanza nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;
 - b) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta, dei prodotti del sottobosco e degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.;
 - c) controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi e dei tartufi, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n. 6/1996 e dall'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.;
 - d) controllo e vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale - comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii. e, per quanto riguarda la materia degli incendi boschivi, comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000, nonché agli art. 80 e 81 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF);
 - e) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006;
 - f) controllo e vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività

escursionistiche”;

- g) controllo e vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e di violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 “Disciplina dello smaltimento dei rifiuti”, compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR;
 - h) controllo e vigilanza dell'ambiente tutelato con provvedimenti comunali, provinciali od altri enti territoriali presenti nella Provincia (ordinanze sindacali, regolamenti, deliberazioni, determinazioni, ecc.);
 - i) controllo e vigilanza del benessere animale e dell'anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 “Norme a tutela del benessere animale”;
 - l) controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”;
 - m) sorveglianza sulla presenza di scarichi abusivi, da accertare attraverso segnalazioni qualificate agli enti titolari delle funzioni autorizzative (Capo II e Capo III del D.Lgs. n. 152/2006);
 - n) vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo dell'attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;
 - o) vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi;
 - p) controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003;
 - q) controllo in materia di cave e attività estrattive di cui alla L.R. n. 17/1991;
 - r) collaborazione per le attività di educazione ambientale, informazione, sensibilizzazione anche in supporto agli organismi preposti in materia di educazione ambientale alla sostenibilità, per diffondere la cultura della conservazione della biodiversità.
- 2) L'attività di vigilanza sopraindicata dovrà essere svolta nel rispetto delle Direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna in materia di volontariato ecologico e delle Direttive impartite dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994, così come modificati dalla L.R. n. 16/2007” e approvate con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2008, n. 980.
- 3) Le sopra citate attività dovranno essere così espletate:

- a) accertamento in forma diretta delle violazioni delle norme comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti dell'incarico e dei poteri di accertamento previsti nell'atto di nomina di ogni singola Guardia Ecologica Volontaria, che dovrà attuarsi con la contestazione immediata dell'illecito al trasgressore e la redazione del relativo verbale di accertamento che dovrà essere inviato nei termini indicati dall'art. 6, comma 5 della L.R. n. 23/1989, ovvero entro 48 ore, all'Autorità competente; qualora non sia possibile individuare il responsabile della violazione l'attività di accertamento dovrà essere conclusa con la tempestiva segnalazione della violazione medesima alle Autorità competenti; nei casi di emergenza ambientale che richiedano urgenti ed immediati interventi di tipo tecnico dovrà essere prontamente contattato il nucleo di pronta reperibilità di ARPAE;
- b) rilevazioni delle infrazioni emerse attraverso segnalazioni, da completarsi con la possibile identificazione del trasgressore, da inviare agli Enti e agli organismi pubblici competenti secondo le direttive impartite dai medesimi; tali segnalazioni saranno redatte mediante un rapporto scritto contenente gli elementi e le circostanze di fatto che hanno dato luogo al configurarsi dell'infrazione;
- c) segnalazione delle violazioni di natura penale che dovrà attuarsi con l'immediata trasmissione di un rapporto scritto alla competente Autorità Giudiziaria.
- 4) La sottoscrizione della presente Convenzione consente alle GEV di esercitare il potere di accertamento diretto di cui al precedente comma 3) lettera a), esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ambientali proprie della Regione o esercitate mediante ARPAE, ricomprese nell'elenco di cui al comma 1.
- 5) Per le rimanenti funzioni descritte nello stesso comma 1, l'espletamento dell'attività di accertamento diretto sarà possibile solo previa sottoscrizione di specifiche convenzioni con gli enti e/o organismi titolari delle medesime funzioni.
- 6) Gli Enti competenti in relazione alle attività di vigilanza sono indicati nel seguente schema:

	ATTIVITA'	ENTE TITOLARE DELLE COMPETENZE
1	Vigilanza nelle aree protette , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Comune (per le Aree di Riequilibrio Ecologico)

2	Vigilanza nei siti della Rete Natura 2000 , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità (all'interno dei parchi) Regione Emilia-Romagna (per tutti i restanti siti) Comune (per le Aree di Riequilibrio Ecologico)
3	Vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
4	Vigilanza rispetto alla tutela dei prodotti del sottobosco comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
5	Vigilanza rispetto alla tutela degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni
6	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n. 6/1996	Unione Montana (per i territori montani) Comune/Unione dei Comuni (per i territori di pianura)
7	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei tartufi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.	Regione Emilia-Romagna

8	Vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale , compresi i divieti per il transito dei veicoli a motore fuori strada nei boschi e nelle aree forestali, comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e le loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
9	Vigilanza rispetto all'applicazione della materia incendi boschivi , comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e le loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
11	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza) ARPAE (per il territorio al di fuori dei parchi)
12	Vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia- Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche"	Comune Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
13	Vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e di violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR	Comune

14	Vigilanza del benessere animale e dell' anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere"	Comune
15	Controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"	ARPAE
16	Vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo dell' attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
17	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
18	Controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003	Comune
19	Controllo in materia di attività estrattive (L.R. n. 17/1991)	Comune

Art. 2
Ulteriori attività

- 1) Con la presente convenzione il Raggruppamento si impegna, in aggiunta a quanto descritto all'art. 1, all'attuazione delle attività di vigilanza rispetto alle competenze regionali attuate tramite ARPAE, in particolare quelle di cui all'art. 16 della L.R. n. 13/2015, che annualmente saranno inserite e descritte compiutamente nel "Programma di attività GEV" al capitolo "Ulteriori attività".

2) Il Raggruppamento "GELA – Guardie Ecologiche Volontarie Legambiente" qualora la Regione Emilia-Romagna e ARPAE ne dovessero fare richiesta, si renderà disponibile a concordare l'utilizzo dei propri volontari per le seguenti attività:

- a) realizzazione di specifici progetti di conservazione della biodiversità;
- b) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento, convegni e seminari relative alle attività oggetto della presente convenzione;
- c) organizzazione diretta e/o supporto organizzativo ed operativo nella realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento approvati dalla Regione;
- d) partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione nell'ottica del "Long Life Learning" o apprendimento permanente.

Art. 3 Compiti di ARPAE

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 688/2016 così come modificata, i compiti di ARPAE si delineano come segue:

- 1) redazione ed approvazione del Programma annuale delle attività delle GEV previo rilascio di un parere di conformità alle direttive vigenti da parte della Regione Emilia-Romagna; tale Programma individuerà anche le materie che potranno essere oggetto di attività specifica per conto di ARPAE o della Regione;
- 2) stipula della convenzione con il Raggruppamento GEV per l'attuazione del programma di attività di cui al precedente punto 1, gestione dei rapporti e ricezione dei resoconti dei Raggruppamenti GEV in merito all'attività espletata e delle notizie relative alle trasgressioni accertate;
- 3) attività istruttoria riferita a rinnovo, nomina, sospensione e revoca delle GEV; nello specifico l'attività istruttoria relativa al rinnovo dei decreti è posta in capo ad ARPAE che terrà direttamente i rapporti con le Prefetture ed invierà alla Regione un rapporto annuale dei rinnovi;
- 4) redazione e trasmissione alla Regione dei rapporti annuali sulle attività delle GEV entro il 30 aprile, ai fini della ripartizione dei contributi;
- 5) rimborso delle spese sostenute dai Raggruppamenti GEV secondo quanto stabilito dal punto 9) della deliberazione di Giunta regionale n. 2291/2008 così come modificata;
- 6) aggiornamento della banca dati GEV (anagrafica e stato del decreto);
- 7) supporto all'organizzazione dei corsi di formazione, nonché dei corsi di aggiornamento, in base alle modalità di svolgimento e al contenuto dei programmi definiti dalla Regione;
- 8) definizione delle modalità organizzative dei corsi di aggiornamento in collaborazione con i

Raggruppamenti GEV;

- 9) gestione dei rapporti con i Raggruppamenti ai fini del rilascio del decreto di nomina, del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e del bracciale sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale;
- 10) messa a disposizione dei Raggruppamenti provinciali delle GEV di mezzi ed attrezzature utili all'espletamento del servizio, nei limiti delle risorse disponibili trasferite dalla Regione ad ARPAE.

Art. 4 **Compiti del Raggruppamento**

Il Presidente del Raggruppamento dovrà avere cura di:

- 1) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti al Raggruppamento nell'esercizio delle loro funzioni siano in possesso del decreto prefettizio in corso di validità;
- 2) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'espletamento del servizio, tengano un comportamento consono all'incarico pubblico rivestito;
- 3) comunicare immediatamente ad ARPAE qualsiasi irregolarità che si dovesse accertare a carico delle Guardie Ecologiche Volontarie nello svolgimento dei compiti assegnati;
- 4) comunicare ad ARPAE entro 28 febbraio di ogni anno l'elenco delle Guardie Ecologiche Volontarie che per un periodo consecutivo superiore all'anno abbiano svolto attività per una media mensile inferiore alle 8 ore, indicando se il periodo di inattività o di ridotta attività è supportato da giusto motivo, così come previsto dalle direttive vigenti;
- 5) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'attività di vigilanza, siano munite di tesserino personale di riconoscimento fornito dalla Regione e indossino il bracciale regolamentare (o di uniforme approvata dal Prefetto), come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della L.R. n. 23/1989 e dalle successive Direttive e dallo Statuto dei singoli Raggruppamenti;
- 6) comunicare tempestivamente ad ARPAE le convenzioni stipulate dal Raggruppamento con gli enti, gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale dell'ambiente che si avvalgono delle Guardie Ecologiche Volontarie in ordine alla vigilanza e alle altre attività derivanti da norme e regolamenti di diretta responsabilità od emanazione di quest'ultimi (quali norme di attuazione e regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanze sindacali e regolamenti comunali ecc.);
- 7) trasmettere ad ARPAE il programma mensile di massima, del servizio di vigilanza, da svolgersi per conto di ARPAE, entro il 1° giorno del mese a cui si riferiscono i servizi;
- 8) trasmettere alla Regione e ad ARPAE qualsiasi modifica che riguardi l'atto costitutivo, lo Statuto e il Regolamento di servizio;

- 9) controllare il corretto svolgimento da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie delle attività programmate mensilmente, anche mediante la raccolta e la successiva verifica dei “fogli di servizio”, compilati dalle Guardie Ecologiche Volontarie nell’espletamento del servizio, nonché di conservare tale documentazione e renderla disponibile ogni qualvolta ARPAE o la Regione Emilia-Romagna ne richiedessero copia;
- 10) relazionare in merito alle attività svolte ogni qualvolta la Regione ed ARPAE ne faranno richiesta;
- 11) trasmettere ad ARPAE, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento della convenzione, una dettagliata relazione sull’attività svolta secondo lo schema approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 5 Verifiche

Il Raggruppamento si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nel loro svolgimento.

In caso di accertata irregolarità commessa da una Guardia Ecologica Volontaria nello svolgimento dei compiti assegnati, sentito il Presidente del Raggruppamento, la Regione Emilia-Romagna potrà sospendere l’incarico per un periodo massimo di sei mesi e potrà procedere alla revoca dell’atto di nomina, qualora si tratti di irregolarità gravi ovvero si sia persistito nel commetterne dopo la sospensione.

Art. 6 Assicurazione

Il Raggruppamento stipula direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le Guardie Ecologiche Volontarie possono essere esposte nell’espletamento del servizio di vigilanza, nonché contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dalla Guardie medesime nell’ambito del servizio svolto, come previsto dalla Terza Direttiva regionale (DGR n. 1995/4055 del 21/11/1995) in attuazione della L.R. n. 23/1989. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico della Regione che provvederà al rimborso attraverso ARPAE a seguito di presentazione della relativa documentazione.

Art. 7 Riservatezza

I dati e le informazioni forniti dalla Regione e da ARPAE, in attuazione a quanto contenuto nella presente convenzione, non potranno essere divulgati all'esterno, se non previa ed espressa autorizzazione della Regione e di ARPAE.

Art. 8
Mezzi, strutture e strumenti

Nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, il Raggruppamento impiegherà i propri mezzi ed eventualmente le attrezzature che ARPAE potrà mettere a disposizione, impegnandosi nella buona tenuta degli stessi.

La Regione, inoltre, renderà disponibili al Raggruppamento le normative utili allo svolgimento delle attività di vigilanza oggetto di questa convenzione e, quando possibile, materiale bibliografico di interesse per l'attività svolta.

Art. 9
Contributo

A seguito della verifica positiva dello svolgimento dell'attività di cui agli artt. 1 e 2, come documentato nella relazione annuale di cui ai precedenti art. 3, punto 4 e art. 4, punto 11, ARPAE erogherà a ciascun Raggruppamento una quota del contributo regionale, il cui importo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 10
Responsabilità

Il Raggruppamento esonera la Regione ed ARPAE da ogni onere e obbligo che non sia espressamente richiamato nella presente convenzione, né previsto dalla normativa vigente.

Eventuali responsabilità civili e penali causate da comportamenti posti in essere rimangono a carico dello stesso ed ai singoli associati direttamente interessati con esplicito esonero della Regione e di ARPAE da ogni responsabilità.

Art. 11
Validità

La presente Convenzione ha la durata di circa anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione e

scade il 31/12/2020. La convenzione si rinnova automaticamente a seguito dell'approvazione del programma annuale delle attività da parte di ARPAE.

ARPAE potrà risolvere la presente convenzione con il Raggruppamento contraente in ogni momento e, previa diffida, per comprovata inadempienza da parte del medesimo degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli relativi alla corresponsione del contributo regionale per la parte delle spese di assicurazione corrispondenti all'anno in corso.

Art. 12
Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data e luogo, _____

Il Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni
di Parma

(Dott. Paolo Maroli)

Il Responsabile del
Raggruppamento GELA
di Parma

(Dott.ssa Alessandra Uni)